

Microimprese, semplificazioni operative già da subito

Pagine a cura

DI NORBERTO VILLA
E FRANCO CORNAGGIA

Micro, abbreviate e ordinarie: queste sono le tre categorie di imprese che si schiereranno il 1° gennaio 2016 ai nastri di partenza del primo esercizio di applicazione del decreto legislativo 139/2015. E per ciascuna le regole di bilancio saranno differenziate. Il recepimento della direttiva 34/UE ha introdotto nel codice civile una nuova classe di imprese (le microimprese) portando a tre il numero di categorie di società distinte in base alle loro dimensioni a cui si collegano obblighi di bilancio differenti.

La nuova categoria è identificata dal nuovo art. 2435, ter del codice civile secondo cui «sono considerate microimprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175 mila euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350 mila euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Quindi avendo riguardo agli obblighi e alla forma del bilancio per tutti gli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (data fissata per l'applicazione delle

nuove regole) ci troveremo a suddividere:

- imprese tenute alla redazione del bilancio supersemplificato: trattasi delle microimprese di cui sopra che saranno tenute alla redazione del solo stato patrimoniale e conto economico (oltre ad avere altre semplificazioni);

- imprese tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata: trattasi delle società che ai sensi dell'art. 2435, bis non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità;

e che sono tenute alla redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della

nota integrativa (in forme comunque semplificate);

- imprese tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria: trattasi delle società che non rientrano in una delle due precedenti categorie e che sono tenute alla redazione dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa, del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

Diventa pertanto rilevante l'interpretazione delle regole dettate dal codice civile che sono identiche (al di fuori chiaramente degli importi) al fine di classificare le imprese.

Sono due i casi da analizzare:

- nel primo esercizio di attività se non sono superati due dei limiti indicati;

- per due esercizi consecutivi non siano superati i limiti indicati.

Con riguardo alla prima ipotesi vi è da notare che la verifica deve, necessariamente, essere fatta a posteriori e deve aver riguardo all'eserci-

zio sociale indipendentemente dalla sua durata. Per esempio nel caso classico (e quasi obbligatorio) in cui il primo esercizio è di durata differente rispetto all'anno solare non è necessario ragguagliare i risultati ai 365 giorni. Evidentemente ciò vale sia nel caso di numero di giorni inferiore a 365 che a quello inverso in cui il numero di giorni è superiore.

Con riguardo alla seconda ipotesi invece le norme non prevedono che i limiti superati siano identici per i due anni. Per esempio in applicazione dell'art. 2435, bis ricorre l'obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria se, per esempio, in un esercizio X si sono superati i limiti concernenti l'attivo dello stato patrimoniale e i ricavi (ma non quello degli assunti) e nell'esercizio X + 1 quello degli assunti e quello dei ricavi (ma non quello dell'attivo dello stato patrimoniale) (ragionamento assolutamente identico deve essere ripetuto

per il caso dell'art. 2435, ter del codice civile- microimprese).

In sede di prima applicazione delle nuove regole ci si può porre il dubbio di come potrà applicarsi l'art. 2435, ter per le società già esistenti.

Si ipotizzi una società già esistente che nell'esercizio 2014 e 2015 non ha superato 2 dei tre limiti di cui all'art. 2435 ter. Si ritiene che in questo caso già a partire dall'esercizio 2016 potrà applicare le semplificazioni previste per le microimprese. Ciò in quanto è vero che negli anni assunti a parametro (2014 e 2015) la norma e i limiti numerici non esistevano ma il riferimento si ritiene essere quello dell'esistenza della norma (e dei limiti numerici) nel momento in cui gli stessi sono presi in considerazione.

A sostegno vi è anche da dire che tale interpretazione può portare a una semplificazione degli adempimenti dei soggetti di minori dimensioni e quindi risulta in linea con lo spirito che ha portato il legislatore europeo (e di quello nazionale che ne ha recepito le regole) a emanare la direttiva 34/E tra cui l'esigenza di una semplificazione degli obblighi informativi dei soggetti minori è uno dei punti cardine. Tale interpretazione risulta anche in linea con quanto si è sostenuto nel momento in cui il limite del bilancio in forma abbreviata furono innalzati (si veda altro articolo in pagina).

Classificazione delle imprese

	MICRO	ABBREVIATE	ORDINARIE
Attivo patrimoniale	Non superiore a € 175.000	Non superiore a € 4.400.000	Superiore a € 4.400.000
Ricavi netti	Non superiore a € 350.000	Non superiore a € 8.800.000	Superiore a € 8.800.000
Numero medio dipendenti	Non superiore a 5	Non superiore a 50	Superiore a 50